



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 84 del 26/02/2025

**OGGETTO: ESITO SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI PSICOLOGO A SUPPORTO DEL PERSONALE SANITARIO DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO**

STRUTTURA PROPONENTE: SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

IL RESPONSABILE: Teodoro CASAZZO

Fascicolo: 2024-1.4.2/241

Visto di conformità economica:

Il Direttore della SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE  
FINANZIARIA E CONTABILITA'

Giuseppe CALOGERO

Il Responsabile del procedimento: Teodoro CASAZZO

## IL DIRETTORE SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

**VISTO** il decreto n. 5/D.G./96 del 31 gennaio 2022, con il quale si è disposto di approvare l'attribuzione ai Dirigenti indicati nel citato provvedimento, in forma di determinazione dirigenziale, della responsabilità in ordine all'adozione di atti amministrativi, in attuazione dei principi dettati dal d.lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il regolamento n. 14/2008 recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione n. 122/C.d.A./2008;

**RICHIAMATO** il decreto del Direttore Generale n.5/D.G./1644 del 19 dicembre 2024, d'indizione dell'avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura professionale di attività di Psicologo a supporto del personale sanitario della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e relativa documentazione fissato alle ore 12.00 del 07 gennaio 2025;

### DATO ATTO:

- che entro il termine di scadenza fissato dal bando ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, n. 11 candidati:

NOMINATIVO	
1)	DEMICHIELIS GRETA
2)	GAGLIARDI ALESSIO
3)	GIACOMEL IVAN
4)	INDIMBERGE ANGELA
5)	MANCINI DANIELA
6)	MANGIAGALLI MATTEO
7)	MONTINI COLOMBANI NOEMI
8)	NICCOLAI CAMILLA
9)	POGGIO ALICE
10)	RASTRELLI VIOLA LUISA LINA
11)	ZACCONE ELIANA

- che i sopracitati candidati sono risultati tutti ammissibili;
- che al colloquio espletato in data 20 febbraio 2025, sono risultati presenti i seguenti candidati:

NOMINATIVO	
1)	GAGLIARDI ALESSIO
2)	GIACOMEL IVAN
3)	INDIMBERGE ANGELA
4)	MANCINI DANIELA
5)	MANGIAGALLI MATTEO
6)	NICCOLAI CAMILLA
7)	POGGIO ALICE
8)	RASTRELLI VIOLA LUISA LINA

**PRESO ATTO** del verbale della Commissione di valutazione del 20 febbraio 2025, verificata la regolarità degli atti, tenuto conto dei titoli presentati dai candidati e del punteggio assegnato al previsto colloquio, è stata formulata la seguente graduatoria:

POSIZIONE	NOMINATIVO	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO COLLOQUIO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1	GIACOMEL IVAN	5,121	19,000	24,121
2	MANGIAGALLI MATTEO	5,567	18,000	23,567
3	MANCINI DANIELA	5,460	16,000	21,460
4	INDIMBERGE ANGELA	0,500	16,000	16,500
5	NICCOLAI CAMILLA	1,790	14,000	15,790
6	GAGLIARDI ALESSIO	3,501	12,000	15,501
7	RASTRELLI VIOLA LUISA LINA	2,568	12,000	14,568
8	POGGIO ALICE	0,000	12,000	12,000

- che è possibile procedere al conferimento dell'incarico bandito ai candidati, Giacomel Ivan e Mangiagalli Matteo;
- che l'incarico in parola è disciplinato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, dal contratto allegato al presente provvedimento;

**ATTESTA** la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità nella forma e nella sostanza nonché la sua sostenibilità economica in quanto il relativo onere finanziario è disponibile nell'ambito delle risorse all'uopo assegnate nei competenti conti di bilancio di esercizio;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto dell'esito della procedura di selezione pubblica indetta con decreto n. 5/D.G./1644 del 19 dicembre 2024 e di conferire n. 2 incarichi di lavoro autonomo di natura professionale, di durata annuale a decorrere dal 01 marzo 2025, a Giacomel Ivan e Mangiagalli Matteo, per un rispettivo impegno pari a n. 24 ore alla settimana, per lo svolgimento n.2 incarichi di lavoro autonomo di natura professionale per l'attività di Psicologo a supporto del personale sanitario della fondazione IRCCS Policlinico San Matteo;
2. di approvare gli schemi di contratto di prestazione d'opera nel testo qui recepito (AL01 e AL02) unito al presente provvedimento;
3. di stabilire, per gli incarichi di cui sopra, di durata annuale, per un impegno pari a n. 24 ore settimanali, un rispettivo compenso lordo pari a € 20.496,00 (comprensivo di oneri e ritenute di legge a carico del Professionista nonché di eventuale versamento dovuto a titolo di rivalsa previdenziale);
4. di quantificare l'onere complessivo in € 40.992,00, da ripartirsi per l'anno 2025 in € 34.160,00 e per l'anno 2026 in € 6.832,00, sull'impegno di spesa n. 2024005544, da imputarsi a carico del Bilancio della Fondazione al conto 6017201001 "consulenze sanitarie da privato";
5. di disporre, inoltre, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito della Fondazione IRCCS, all'Albo online, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. della Regione Lombardia n. 33/2009, con l'osservanza

della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e Reg. UE 2016/679) e la comunicazione al Collegio Sindacale della Fondazione IRCCS;

6. di dare atto che, ai sensi della l. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento Teodoro Casazzo, Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è Francesco Dell'Amico, Assistente amministrativo afferente alla medesima Struttura Complessa

**IL DIRETTORE SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

***(Teodoro Casazzo)***

(Firmato digitalmente)



2024-1.4.2/243

CONTRATTO N. LPA 15/2025

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA  
PER LO SVOLGIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE PER  
L'ATTIVITÀ DI PSICOLOGO A SUPPORTO DEL PERSONALE SANITARIO DELLA FONDAZIONE IRCCS  
POLICLINICO SAN MATTEO**

**PREMESSO**

che la Fondazione IRCCS "Policlinico San Matteo" di Pavia con Determinazione Dirigenziale n. del ha disposto il conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo svolgimento di attività di psicologo a supporto del personale sanitario della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, a seguito di relativo avviso di selezione pubblica;

**TRA**

Vincenzo Petronella, Direttore Generale della Fondazione IRCCS "Policlinico San Matteo" di Pavia (C.F. n. 00303490189, P.I. 00580590180), domiciliato per la carica presso la Fondazione, sita in Pavia – Viale Golgi, 19, il quale interviene ed agisce in qualità di datore di lavoro, in rappresentanza della stessa, in virtù della deliberazione di nomina n. 6/C.d.A/92 del 31/12/2024

**E**

IVAN GIACOMEL, nato a (di seguito incaricato).

**SI CONVIENE E STIPULA**

**quanto segue:**

**Art. 1**

La Fondazione conferisce all'Incaricato contratto di prestazione d'opera, da rendersi in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di psicologo a supporto del personale sanitario della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per le seguenti finalità:

- **Supporto psicologico al personale sanitario** con incontri di gruppo e individuali in termini di prevenzione e supporto per la sintomatologia relativa alla *Compassion Fatigue*

- **Supporto psicologico** ai pazienti, ai famigliari per consentire di alleviare lo stato di ansia e di paura che si genera in situazioni critiche.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

## **Art. 2**

L'incaricato si impegna a fornire le prestazioni professionali che, per la natura del presente contratto, non avranno in alcun modo carattere di lavoro subordinato, rientrando tra i rapporti di cui all'art. 53 del T.U.I.R. n. 917/86 e, quindi, esercitando tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa alle specifiche prestazioni assistenziali da esercitarsi in correlazione alla specifica natura dell'incarico, secondo specifica normativa di riferimento, anche di grado inferiore, da atti di programmazione nazionali, regionali e della Fondazione, nonché da disposizioni interne alla Struttura nel cui ambito presta la propria attività.

L'incaricato si obbliga a eseguire personalmente la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima, nel rispetto dei principi della miglior tecnica. L'attività dovrà essere prestata in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale.

L'incaricato si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso la Fondazione.

Si impegna all'osservanza delle direttive aziendali in tema di certificazione ISO e certificazioni di qualità, alla partecipazione, ove richiesto, ai processi di Risk Management, nonché al rispetto dei criteri di Igiene e sicurezza del lavoro così come previsti dal TU 81/08 e tutela della privacy come previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Prende atto che nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la Fondazione potrà chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore e/o maggior danno subito.

L'incaricato è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa grave e/o dolo.

### **Art. 3**

Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Fondazione, l'incaricato assicura la propria presenza pari a n. 24 ore settimanali ed organizza il proprio tempo di lavoro articolando il relativo orario per correlarlo alle esigenze della Struttura nel cui ambito presta la propria attività, in relazione alle finalità di cui al presente contratto da realizzarsi tramite l'utilizzo delle risorse in dotazione.

Fermo il rispetto delle norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché quelle di riferimento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, l'incaricato è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai procedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione ovvero danno o un ingiusto vantaggio a terzi e, in ogni caso, nei limiti previsti dalle vigenti norme in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza del rapporto.

Tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti in esecuzione del rapporto contrattuale, saranno di proprietà esclusiva della Fondazione, fermo restando il diritto dell'incaricato ad essere designato come inventore o coinventore in sede di deposito della domanda di brevetto e/o di pubblicazioni scientifiche.

L'incaricato a tal fine, si impegna a comunicare i dati e le informazioni in suo possesso e a redigere tutti i documenti e le certificazioni dei diritti di brevetto richiesti per rendere operanti i diritti stessi.

### **Art. 4**

Il presente contratto è disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 2229 e segg. del Codice Civile.

### **Art. 5**

Il presente incarico ha durata di un anno ( mesi 12) a decorrere dal 01/03/2025 e fino al 28/02/2026, salvo cessazione anticipata per attivazione di forme ordinarie di reclutamento.

### **Art. 6**

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, all'incaricato è corrisposto un compenso, al lordo degli oneri e ritenute di legge a suo carico, nonché di eventuale versamento dovuto a titolo di rivalsa previdenziale, nella misura di € 20.496,00 =, con erogazione per n. 12 rate mensili posticipate di pari

ammontare, a fronte dell'emissione di relativa regolare fattura e previa presentazione di relazione sull'attività svolta convalidata dal Direttore del SC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza.

Nulla è dovuto a titolo d'indennità in caso di recesso, nei casi di risoluzione per cause di cui alla vigente normativa di riferimento ovvero per assenza o impedimento che si protragga per oltre 1 mese.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo all'incaricato di darne preavviso di almeno 15 (quindici) giorni al Presidente della Fondazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del presente contratto potrà avvenire, con decorrenza immediata, oltre che per gli obblighi statuiti espressamente dal contratto medesimo, per ogni altra ipotesi di giusta causa, nonché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso senza che ciò produca a favore dell'incaricato alcun diritto al risarcimento di danni.

La mancata osservanza del preavviso di cui sopra comporterà la corresponsione di una indennità pari all'importo del compenso spettante per il periodo di mancato preavviso.

In particolare, qualora in qualsiasi momento l'incaricato si renda colpevole di gravi negligenze, nonché alle disposizioni in tema di privacy e sicurezza (di cui rispettivamente ai decreti legislativi 196/03 e 81/08), è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 7**

Alla conclusione del presente contratto sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata, l'incaricato non avrà diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato nel trattamento pattuito di cui al precedente art. 6, di cui l'incaricato si dichiara completamente soddisfatto.

Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo sarà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per la Fondazione al risarcimento per l'eventuale danno.

#### **Art. 8**

L'incaricato è assicurato per la Responsabilità Civile (RCT) e rischi professionali dalla Fondazione, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.



L'incaricato, in sede di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi della L. 24/2017, deve obbligatoriamente essere in possesso di idonea polizza assicurativa, a suo carico, a copertura della responsabilità civile da colpa grave.

La polizza dovrà essere aggiornata, in caso di successive modifiche alla legge, variazioni alla stessa, emanazione di requisiti minimi di copertura, secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste da tali atti modificativi.

#### **Art. 9**

La Fondazione, ha adottato il proprio "Codice etico - comportamentale" ed il "Regolamento per i procedimenti disciplinari", consultabili sul sito [www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org).

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, dà atto di esserne a conoscenza e si impegna all'osservanza delle relative disposizioni.

#### **Art. 10**

L'incaricato esprime il proprio assenso per le finalità inerenti e conseguenti al rapporto instaurato con il presente contratto, all'utilizzo dei dati personali forniti ed alla loro trasmissione agli Enti istituzionalmente interessati, nonché alla pubblicazione sul sito [www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org) del proprio curriculum nell'ambito dell'adempimento dell'art. 18 Decreto Legge n. 83 del 22 Giugno 2012 (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 Agosto 2012.

#### **Art. 11**

In caso di controversie le Parti eleggono la competenza del Foro di Pavia.

Pavia, lì

**FONDAZIONE IRCCS Policlinico "San Matteo"**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Vincenzo Petronella)**

**L'INCARICATO**  
**(Ivan Giacomel)**



2024-1.4.2/243

CONTRATTO N. LPA 14/2025

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA  
PER LO SVOLGIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE PER  
L'ATTIVITÀ DI PSICOLOGO A SUPPORTO DEL PERSONALE SANITARIO DELLA FONDAZIONE IRCCS  
POLICLINICO SAN MATTEO**

**PREMESSO**

che la Fondazione IRCCS "Policlinico San Matteo" di Pavia con Determinazione Dirigenziale n. del ha disposto il conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo svolgimento di attività di psicologo a supporto del personale sanitario della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, a seguito di relativo avviso di selezione pubblica;

**TRA**

Vincenzo Petronella, Direttore Generale della Fondazione IRCCS "Policlinico San Matteo" di Pavia (C.F. n. 00303490189, P.I. 00580590180), domiciliato per la carica presso la Fondazione, sita in Pavia – Viale Golgi, 19, il quale interviene ed agisce in qualità di datore di lavoro, in rappresentanza della stessa, in virtù della deliberazione di nomina n. 6/C.d.A/92 del 31/12/2024

**E**

MATTEO MANGIAGALLI, nato a (di seguito incaricato).

**SI CONVIENE E STIPULA**

**quanto segue:**

**Art. 1**

La Fondazione conferisce all'Incaricato contratto di prestazione d'opera, da rendersi in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di psicologo a supporto del personale sanitario della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo per le seguenti finalità:

- **Supporto psicologico al personale sanitario** con incontri di gruppo e individuali in termini di prevenzione e supporto per la sintomatologia relativa alla *Compassion Fatigue*

- **Supporto psicologico** ai pazienti, ai famigliari per consentire di alleviare lo stato di ansia e di paura che si genera in situazioni critiche.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

## **Art. 2**

L'incaricato si impegna a fornire le prestazioni professionali che, per la natura del presente contratto, non avranno in alcun modo carattere di lavoro subordinato, rientrando tra i rapporti di cui all'art. 53 del T.U.I.R. n. 917/86 e, quindi, esercitando tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa alle specifiche prestazioni assistenziali da esercitarsi in correlazione alla specifica natura dell'incarico, secondo specifica normativa di riferimento, anche di grado inferiore, da atti di programmazione nazionali, regionali e della Fondazione, nonché da disposizioni interne alla Struttura nel cui ambito presta la propria attività.

L'incaricato si obbliga a eseguire personalmente la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima, nel rispetto dei principi della miglior tecnica. L'attività dovrà essere prestata in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale.

L'incaricato si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso la Fondazione.

Si impegna all'osservanza delle direttive aziendali in tema di certificazione ISO e certificazioni di qualità, alla partecipazione, ove richiesto, ai processi di Risk Management, nonché al rispetto dei criteri di Igiene e sicurezza del lavoro così come previsti dal TU 81/08 e tutela della privacy come previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Prende atto che nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la Fondazione potrà chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore e/o maggior danno subito.

L'incaricato è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa grave e/o dolo.

### **Art. 3**

Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Fondazione, l'incaricato assicura la propria presenza pari a n. 24 ore settimanali ed organizza il proprio tempo di lavoro articolando il relativo orario per correlarlo alle esigenze della Struttura nel cui ambito presta la propria attività, in relazione alle finalità di cui al presente contratto da realizzarsi tramite l'utilizzo delle risorse in dotazione.

Fermo il rispetto delle norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché quelle di riferimento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, l'incaricato è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai procedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione ovvero danno o un ingiusto vantaggio a terzi e, in ogni caso, nei limiti previsti dalle vigenti norme in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza del rapporto.

Tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti in esecuzione del rapporto contrattuale, saranno di proprietà esclusiva della Fondazione, fermo restando il diritto dell'incaricato ad essere designato come inventore o coinventore in sede di deposito della domanda di brevetto e/o di pubblicazioni scientifiche.

L'incaricato a tal fine, si impegna a comunicare i dati e le informazioni in suo possesso e a redigere tutti i documenti e le certificazioni dei diritti di brevetto richiesti per rendere operanti i diritti stessi.

### **Art. 4**

Il presente contratto è disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 2229 e segg. del Codice Civile.

### **Art. 5**

Il presente incarico ha durata di un anno ( mesi 12) a decorrere dal 01/03/2025 e fino al 28/02/2026, salvo cessazione anticipata per attivazione di forme ordinarie di reclutamento.

### **Art. 6**

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, all'incaricato è corrisposto un compenso, al lordo degli oneri e ritenute di legge a suo carico, nonché di eventuale versamento dovuto a titolo di rivalsa previdenziale, nella misura di € 20.496,00 =, con erogazione per n. 12 rate mensili posticipate di pari

ammontare, a fronte dell'emissione di relativa regolare fattura e previa presentazione di relazione sull'attività svolta convalidata dal Direttore del SC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza.

Nulla è dovuto a titolo d'indennità in caso di recesso, nei casi di risoluzione per cause di cui alla vigente normativa di riferimento ovvero per assenza o impedimento che si protragga per oltre 1 mese.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo all'incaricato di darne preavviso di almeno 15 (quindici) giorni al Presidente della Fondazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del presente contratto potrà avvenire, con decorrenza immediata, oltre che per gli obblighi statuiti espressamente dal contratto medesimo, per ogni altra ipotesi di giusta causa, nonché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso senza che ciò produca a favore dell'incaricato alcun diritto al risarcimento di danni.

La mancata osservanza del preavviso di cui sopra comporterà la corresponsione di una indennità pari all'importo del compenso spettante per il periodo di mancato preavviso.

In particolare, qualora in qualsiasi momento l'incaricato si renda colpevole di gravi negligenze, nonché alle disposizioni in tema di privacy e sicurezza (di cui rispettivamente ai decreti legislativi 196/03 e 81/08), è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 7**

Alla conclusione del presente contratto sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata, l'incaricato non avrà diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato nel trattamento pattuito di cui al precedente art. 6, di cui l'incaricato si dichiara completamente soddisfatto.

Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo sarà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per la Fondazione al risarcimento per l'eventuale danno.

#### **Art. 8**

L'incaricato è assicurato per la Responsabilità Civile (RCT) e rischi professionali dalla Fondazione, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

L'incaricato, in sede di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi della L. 24/2017, deve obbligatoriamente essere in possesso di idonea polizza assicurativa, a suo carico, a copertura della responsabilità civile da colpa grave.

La polizza dovrà essere aggiornata, in caso di successive modifiche alla legge, variazioni alla stessa, emanazione di requisiti minimi di copertura, secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste da tali atti modificativi.

#### **Art. 9**

La Fondazione, ha adottato il proprio "Codice etico - comportamentale" ed il "Regolamento per i procedimenti disciplinari", consultabili sul sito [www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org).

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, dà atto di esserne a conoscenza e si impegna all'osservanza delle relative disposizioni.

#### **Art. 10**

L'incaricato esprime il proprio assenso per le finalità inerenti e conseguenti al rapporto instaurato con il presente contratto, all'utilizzo dei dati personali forniti ed alla loro trasmissione agli Enti istituzionalmente interessati, nonché alla pubblicazione sul sito [www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org) del proprio curriculum nell'ambito dell'adempimento dell'art. 18 Decreto Legge n. 83 del 22 Giugno 2012 (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 Agosto 2012.

#### **Art. 11**

In caso di controversie le Parti eleggono la competenza del Foro di Pavia.

Pavia, lì

**FONDAZIONE IRCCS Policlinico "San Matteo"**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Vincenzo Petronella)**

**L'INCARICATO**  
**(Matteo Mangiagalli)**